

STATUTO

ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita tra le Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato:

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, con sede in Roma, Codice Fiscale 07987330581 (di seguito nominata brevemente CNA);

- CONFARTIGIANATO IMPRESE, con sede in Roma, Codice Fiscale 80429270582

- CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, con sede in Milano, Codice Fiscale 80108870157 (di seguito nominata brevemente CLAAI);

- CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI, con sede in Roma, Codice Fiscale 80187410586 (di seguito nominata brevemente CASARTIGIANI);

e le Organizzazioni Nazionali Sindacali dei Lavoratori:

- CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, con sede in Roma, Codice fiscale 80163950589 (di seguito nominata brevemente CGIL);

- CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, con sede in Roma, Codice fiscale 80122990585 (di seguito nominata brevemente CISL);

- UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, con sede in Roma, Codice fiscale 80127290585 (di seguito nominata brevemente UIL);

una Associazione denominata **"ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO"**, in sigla anche "EBNA".

ART. 2 - SCOPO E FINALITA'

1. L'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, costituito in applicazione degli accordi interconfederali del 3 agosto e 3 dicembre 1992, sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, non ha fini di lucro e si

propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il sistema degli enti bilaterali dell'artigianato costituiti, anche a livello regionale, dalle Confederazioni Datoriali e Sindacali costituenti EBNA.

2. In specifico, l'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato ha i compiti di:

a) promuovere e sostenere con le opportune iniziative, anche attraverso le Parti costituenti, lo sviluppo della Bilateralità espressa dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva sottoscritta tra le Parti costituenti, nonché promuovere la valorizzazione del sistema degli Enti Bilaterali dell'Artigianato;

b) realizzare le seguenti attività nei confronti degli Enti Bilaterali Regionali e di quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano:

- proporre ed offrire metodologie e servizi idonei per la realizzazione dei rispettivi scopi statutari, nell'ambito del sistema della bilateralità;

- promuovere l'accesso alle attività e prestazioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità in relazione alle materie del welfare, del mercato del lavoro, del sostegno al reddito, della rappresentanza, della sicurezza sul lavoro, della formazione, delle competenze, dell'innovazione e sviluppo delle imprese;

- supportare l'attività degli stessi attraverso idonee sinergie;

- realizzare un osservatorio della contrattazione collettiva di riferimento e dell'artigianato;

c) ottimizzare la gestione di eventuali Fondi Bilaterali Nazionali a carattere volontario attraverso forme di convenzionamento;

d) costituire e organizzare Fondi Bilaterali di Solidarietà per il sostegno al reddito, tra cui il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) - di cui EBNA sostiene i costi di gestione - di cui all'articolo 27 comma 1 e seguenti del D. Lgs. n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni, in conformità agli accordi collettivi interconfederali del comparto artigiano, anche per ciò che attiene il coinvolgimento degli Enti Bilaterali Regionali;

e) organizzare un sistema informativo nazionale attraverso i dati provenienti dai Fondi Bilaterali Nazionali, Enti Bilaterali Regionali, osservatori pubblici, altre fonti pubbliche e private, anche al fine di offrire informazioni alle Parti costituenti ed ai soggetti negoziali ai vari livelli;

f) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di ottimizzare, per le finalità statutarie, l'utilizzo delle risorse interne all'EBNA stesso;

g) valorizzare, promuovere e sostenere in tutti gli ambiti significativi e di interesse, il sistema di relazioni sindacali dell'artigianato e le relative esperienze bilaterali;

h) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;

i) attuare gli altri compiti che le parti costituenti, a livello nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBNA, previa apposita modifica statutaria.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'EBNA potrà dotarsi delle necessarie strutture operative.

ART. 3 - SEDE

1. L'Ente ha sede in Roma.

2. È di competenza del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di

Roma. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea.

ART. 4 - DURATA

1. L'Ente ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ART. 5 - ASSOCIATI

1. Sono Associati di diritto e fondatori dell'Ente:

- le Organizzazioni dell'Artigianato: CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI;
- le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL.

ART. 6 - PATRIMONIO E CONTRIBUTI

1. Il patrimonio dell'EBNA, dal quale trae i mezzi per conseguire i propri scopi, è costituito:

- a) dal contributo versato dalle imprese in ragione dell'applicazione dei CCNL e delle norme vigenti e da eventuali contributi a carico dei lavoratori delle stesse imprese;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) da proventi derivanti da iniziative sociali;
- d) da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- e) da ogni altro bene, somma o entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono Organi dell'EBNA:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

2. Gli Organi previsti dal precedente comma durano in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Alla

scadenza del mandato i membri possono essere confermati secondo quanto disciplinato dagli articoli successivi.

3. E' organo consultivo dell'EBNA la Consulta degli Enti Bilaterali Regionali.

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati di diritto di cui agli articoli 1 e 5 del presente Statuto.

2. Gli Associati di diritto sono rappresentati in assemblea da 24 (ventiquattro) componenti in rappresentanza paritetica degli Associati di diritto (da un lato, le Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato, dall'altro lato, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori), indicati dalle Organizzazioni di cui agli articoli 1 e 5 del presente Statuto o, eventualmente, in sostituzione, da altro componente munito di delega scritta. La delega deve conferire al rappresentante il potere di votare sulle materie all'ordine del giorno e non può contenere riserve. Ogni componente non può rappresentare in Assemblea più di due componenti.

3. All'Assemblea partecipano con diritto di intervento nella discussione e con diritto di voto i rappresentanti di cui al precedente comma. Possono altresì partecipare con diritto di intervento nella discussione i Revisori. Il Direttore partecipa e, se richiesto, può intervenire.

4. Ciascun rappresentante o persona munita di delega scritta di cui ai precedenti commi deve esercitare i voti ad esso spettanti nello stesso modo, non essendo ammessa l'espressione di voti disgiunti, parziali, divergenti o contraddittori.

5. Nel caso in cui un componente cessi dalla carica prima della scadenza per qualsiasi causa, compresa la revoca del mandato espressa dalla parte che lo ha nominato, può essere sostituito da un altro componente nominato dalla stessa parte.

ART. 9 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, almeno due volte l'anno, una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale allo scopo di procedere all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, nonché un'altra volta entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico e finanziario dell'anno successivo, e, se ne ricorrano i presupposti, per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.

3. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli Associati, mediante lettera raccomandata, posta elettronica o qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'Associato, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità sopra indicate con preavviso di almeno 6 (sei) giorni.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i componenti dell'Assemblea e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 10 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro eletto dai presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dall'Assemblea o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea degli Associati è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

3. Per la validità delle adunanze in prima e in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno 17 (diciassette) componenti l'Assemblea, dei quali almeno 7 (sette) per ognuna delle due parti, e le deliberazioni sono valide se approvate da più di tre quarti dei presenti. Sono assunte all'unanimità le deliberazioni dell'Assemblea in materia di nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori, di modifica statutaria, nonché di scioglimento e messa in liquidazione.

4. È consentita la possibilità di delega, con il limite di due deleghe per ciascun componente. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'esame e l'approvazione dei rendiconti economici e finanziari e del preventivo di spesa;
- b) la nomina, la revoca e il compenso dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina, la revoca e il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori;
- d) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa e del programma di attività;
- e) la decisione sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo e la decisione sulle ratifiche delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che devono essere sottoposte all'Assemblea ai sensi del presente statuto o di regolamento;
- f) le decisioni sulla responsabilità dei componenti degli Organi e sul promovimento delle corrispondenti azioni di responsabilità;
- g) la decisione su qualsiasi altra materia che valga a raggiungere gli scopi associativi o che sia comunque attribuita alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.

2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto dell'Associazione;
- b) le decisioni relative all'anticipato scioglimento, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio netto risultante dal rendiconto finale di liquidazione, nonché quelle relative alla trasformazione, alla fusione e alla scissione.

ART. 12 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione degli Associati. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale dell'Ente, in giudizio e nei confronti dei terzi e dei membri dell'Ente stesso, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

3. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni ad esso demandate e previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni, e congiuntamente al Vice Presidente sovrintende lo svolgimento di tutta l'attività dell'Ente e delle attività del direttore. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori verificandone la regolare costituzione, firma tutti i relativi verbali e cura l'attuazione delle decisioni assunte.

4. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione degli Associati. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

5. Il Vice Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 12 (dodici) membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, in modo che in esso siano rappresentate pariteticamente le due parti. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

3. Possono altresì partecipare con diritto di intervento nella discussione i Revisori.

4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

5. Qualora durante il triennio venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica devono immediatamente dare notizia agli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni del presente Statuto e dei regolamenti interni. I Consiglieri rimasti in carica provvedono al compimento degli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Ente.

6. Nel caso in cui debba essere sostituito, prima dello scadere del mandato, un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente chiede una nuova designazione agli Associati. Il componente nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica nel corso del triennio, per dimissioni o altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.

7. In aggiunta agli altri motivi contemplati nel presente Statuto e nei regolamenti interni, i componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico anche qualora risultino essere assenti ingiustificati a più di un terzo delle riunioni annuali del Consiglio.

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Ente e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale e lo svolgimento delle relative attività.

2. Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

a) assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali nonché promuovere e deliberare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, ed esaminare

tutte le questioni di carattere generale dirigendo e coordinando l'attività dell'Ente e autorizzando la spesa;

b) deliberare e sottoporre all'Assemblea gli indirizzi generali dell'azione dell'Ente e deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e/o dal Vice Presidente;

c) predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;

d) proporre all'Assemblea, sentiti gli Associati fondatori dell'EBNA, l'eventuale scioglimento dell'Ente;

e) predisporre i rendiconti economici e finanziari e i bilanci preventivi in conformità con la normativa vigente ed applicabile all'Ente;

f) predisporre eventuali convenzioni da stipulare con gli Enti Bilaterali Regionali al fine della loro partecipazione all'operatività dell'Ente;

g) nominare il Direttore definendo le deleghe;

h) deliberare la costituzione di Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro con funzioni consultive e propositive, a supporto delle attività e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, individuando le specifiche aree di intervento degli stessi;

i) predisporre, approvare e modificare i regolamenti interni;

l) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Ente;

m) sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

n) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

o) convocare l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente;

p) promuovere e attuare tutto quanto sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi dell'EBNA;

q) assolvere ad ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

ART. 15 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante lettera raccomandata, posta elettronica o qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento, inviata a ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore. Possono altresì essere invitati, qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, altri soggetti in ragione del contributo che possono apportare.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, tranne quelle di seguito precisate. Sono assunte all'unanimità le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di nomina del Presidente e del Vice Presidente, di proposta di modifiche statutarie, di proposta di scioglimento, di organico e in materia di regolamenti interni.

4. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità e professionalità. Il Direttore provvede alla organizzazione e alla direzione degli uffici di EBNA e ne coordina le attività.

2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

3. Salvo quanto altrimenti disposto, il Direttore:

a) attua le disposizioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fissate dagli organi di EBNA;

b) predispone, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale di EBNA, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

c) mantiene il coordinamento tra gli organi di EBNA;

d) partecipa con funzioni consultive senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e degli eventuali Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro costituiti dal Consiglio Direttivo, predispone gli atti per la loro convocazione e, ove richiesto, ne redige i verbali;

e) sovrintende il personale di EBNA nei termini previsti dal CCNL applicato.

4. Al direttore può essere delegata la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente non è cumulabile con altra carica all'interno di EBNA, fermo restando che il Presidente e il Vice Presidente sono componenti del Consiglio Direttivo.

2. Le cariche di componente del Collegio dei Revisori sono incompatibili con ogni altra carica dell'Ente.

ART. 18 - LA CONSULTA DEGLI ENTI BILATERALI

1. La Consulta degli Enti Bilaterali è organo consultivo dell'Ente.

2. Essa è composta dal Presidente e dal Vice Presidente degli Enti Bilaterali Regionali succitati, costituiti e regolarmente operanti, e dal Presidente e dal Vice Presidente dell'EBNA e viene convocata dal Presidente o dal Vice Presidente dell'EBNA con la stessa modalità prevista per la convocazione dell'Assemblea, ogni volta che vi siano deliberazioni da sottoporre al parere della Consulta.

ART. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati sulla base del presente Statuto. L'Assemblea inoltre elegge i due membri supplenti. Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente.

2. Riguardo ai componenti effettivi:

- uno, con la funzione del Presidente, è designato dalla parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;

- uno è designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

- uno è designato dalla Organizzazione Datoriale che esprime il Presidente dell'Ente.

3. In caso di decadenza di un membro effettivo la sostituzione avviene con lo stesso criterio previsto per la sua nomina.

4. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. I due membri supplenti subentrano agli effettivi quando questi siano eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

5. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Fondo, sull'amministrazione del fondo comune, accerta la regolare tenuta della contabilità compiendo verifiche a propria discrezione e accerta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio segnala al Consiglio Direttivo le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento della propria attività di vigilanza, come sopra definita. Redige un'apposita relazione al rendiconto economico e finanziario annuale e sul preventivo economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea.

6. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente mediante lettera raccomandata, posta elettronica o qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del Collegio dei Revisori si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

7. I Revisori devono essere tutti iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 21 - AVANZI DI GESTIONE

1. Gli avanzi di gestione di ogni esercizio saranno destinati a patrimonio e utilizzati per finalità istituzionali dell'Ente.

2. È fatto divieto di distribuire, ai sensi dell'Articolo 148 comma 8 lettera A del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n.917), anche in

modo indiretto, avanzi della gestione, Fondi di riserva e Fondi di dotazione dell'Ente.

3. Il Fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera dell'Assemblea.

ART. 22 - SCIoglimento - CESSAZIONE

1. Ai sensi dell'Articolo 148 comma 8 lettera B del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n.917) in caso di scioglimento dell'EBNA o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dall'Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli Associati, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'EBNA.

ART. 23 - REGOLAMENTO

1. Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente adotta un regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto vengono richiamate le norme dettate in materia del Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

ART. 25 - DECLARATORIA

1. Si chiarisce che il termine "parte", per quanto attiene alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, deve essere inteso come insieme di tre strutture che possono manifestare singolarmente la loro autonomia in tutto, quindi anche in relazione alla nomina degli organi, alla revoca, alle sostituzioni.

F/to: Riccardo GIOVANI - Donatomarco PIRRO Notaio (con l'impronta del sigillo).